



Ordinanza n. 188 del 2021

Presidente: Giancarlo Coraggio - Giudice relatore e redattore: Franco Modugno
decisione dell'8 luglio 2021, deposito del 24 settembre 2021

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

atto di promovimento: ricorso n. 1 del 2021

parole chiave:

CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO – LEGITTIMAZIONE A RICORRERE DEL SINGOLO PARLAMENTARE – PROCEDIMENTO LEGISLATIVO – INIZIATIVA LEGISLATIVA

oggetto del conflitto:

- Lettera del Presidente della Camera dei deputati del 10 gennaio 2020, con cui non è stata ammessa la presentazione in aula della proposta di legge presentata dal ricorrente in data 17 aprile 2019, recante «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30/03/1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20/12/1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché norme concernenti la determinazione e la revisione dei collegi uninominali» (A.C. n. 1781).

parametri del conflitto:

- violazione degli artt. 67, 71 e 72 della [Costituzione](#)

dispositivo:

inammissibilità

A seguito dell'orientamento avviato con l'ord. n. 17 del 2019, alla Corte costituzionale è stato presentato nuovamente un ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato da parte di un singolo parlamentare.

In questa occasione, il conflitto è stato sollevato da parte di un deputato che lamenta la menomazione delle proprie prerogative, relative, in particolare, al **potere di iniziativa legislativa** riconosciutogli dall'art. 71 Cost. e, più in generale, al libero esercizio del mandato parlamentare (art. 67 Cost.) e alla possibilità di concorrere alla discussione, definizione e deliberazione dei disegni di legge presentati (art. 72 Cost).

Nel caso di specie, tale menomazione deriverebbe dalla decisione del Presidente della Camera dei deputati di **non ammettere la presentazione in aula di un progetto di legge** presentato dal ricorrente e recante alcune modifiche ai testi unici sull'elezione della Camera dei deputati (d.P.R. n. 361 del 1957) e sull'elezione del Senato della Repubblica (d.P.R. n. 533 del 1993). Il progetto – tra le altre

cose – prevedeva l'introduzione del c.d. “*referendum* di richiamo”, volto a riconoscere agli elettori di un determinato collegio il potere di revocare dalla carica un deputato o senatore eletto in quel collegio, al ricorrere di determinate condizioni.

Tale elemento ha rappresentato il punto controverso del progetto di legge presentato. In un primo momento, il deputato ricorrente è stato contattato dal Servizio per i Testi normativi della Camera dei deputati proprio con il fine di eliminare il riferimento al “*referendum* di richiamo”. Successivamente, dopo aver scritto al Presidente della Camera per sollecitare la pubblicazione del testo, il Presidente ha risposto precisando che la stampa della proposta era stata sospesa per valutazioni sull'ammissibilità delle disposizioni del progetto relative a detto *referendum*. In particolare – secondo il ricorrente – il Presidente della Camera avrebbe sostenuto di dover svolgere un **sindacato di ammissibilità con riferimento ad ogni atto parlamentare**, per verificare la regolarità del procedimento legislativo per come disciplinato dalle norme costituzionali e parlamentari vigenti e potendo, di conseguenza, anche non ammettere al voto proposte in evidente contrasto con i principi costituzionali. Nel caso di specie, il Presidente avrebbe escluso l'ammissibilità del progetto di legge in quanto recante norme – come quelle sul “*referendum* di richiamo” – che dovevano essere contenute in un disegno di legge costituzionale.

Tuttavia, in tale scelta del Presidente della Camera il deputato ricorrente vede una sostanziale negazione o evidente menomazione della funzione a quest'ultimo costituzionalmente attribuita, consistente nell'«**impedimento in radice**» ad avviare un procedimento legislativo.

A tal riguardo, la Corte evidenzia di doversi pronunciare anzitutto sulla preliminare **ammissibilità del ricorso**, verificando la sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato (secondo quanto disposto dall'art. 37, primo e terzo comma, della legge n. 87 del 1953). Mentre per quanto riguarda il profilo soggettivo la Corte ribadisce l'esistenza di una sfera di prerogative che spettano al singolo parlamentare, distinte da quelle di cui dispone come componente dell'Assemblea, che possono essere difese con lo strumento del ricorso per conflitto di attribuzione, nel caso di specie ritiene non sussistente il requisito oggettivo. Richiamando l'ord. n. 17 del 2019, infatti, viene precisato come la legittimazione attiva del singolo parlamentare debba essere **rigorosamente circoscritta** rispetto alle menomazioni censurabili in sede di conflitto; ciò implica il dovere per il ricorrente di allegare i vizi che determinano violazioni manifeste delle proprie prerogative costituzionali. Così, sebbene il potere di iniziativa legislativa sia previsto espressamente dall'art. 71 Cost., **le modalità mediante le quali deve estrinsecarsi tale potere e gli effetti prodotti dal suo esercizio sono disciplinati solo in parte dalla Costituzione** (art. 72 Cost.). Difatti, gli effetti della presentazione di un progetto di legge alle Camere sono disciplinati dai regolamenti parlamentari e dalle relative prassi applicative. Secondo la Corte, in tale ambito rientrerebbero anche i poteri di controllo del Presidente della Camera dei deputati sull'ammissibilità dei progetti di legge.

Pertanto, in virtù dell'autonomia costituzionale di cui godono gli atti e i procedimenti relativi all'esercizio delle funzioni delle Camere, **il sindacato della Corte costituzionale sull'esercizio dei poteri presidenziali potrebbe esercitarsi solo in presenza di manifesta menomazione delle attribuzioni costituzionali del parlamentare**. Tuttavia, nel caso di specie, la Corte non riscontra l'esistenza di un simile *vulnus*, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

Andrea Giubilei